

Ente Nazionale idrocarburi

- atti parlamentari n° 2101

Fiducia di legge per la costituzione

- stampa

- commissione commissioni
Senato

M. Tanti Roma
28/11/952

Approvata la legge sull'Ente Idrocarburi

La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha approvato ieri, in sede referente, tutti gli articoli del disegno di legge che istituisce l'ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), nel testo già approvato dalla Camera.

di
res
cip
gli
sta
to
st
ta

24 ore
Milano
21/11/52

IL METANO ALL'ARBITRIO DI SUA ECCELLENZA

ANCORA A PROPOSITO
DELLA COSTITUZIONE DELL'E.N.I.

PIU' lo si considera, più il progetto istitutivo dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.), all'esame del Senato, appare incerto e incongruente. Si sa come l'art. 2 stabilisca a favore del nuovo mastodonte una serie di prerogative ed esclusive che ne affermano il suo monopolio nella Valle Padana.

Non sarà certo sfuggita la diversità di formulazione piuttosto singolare tra la prima e la seconda parte dell'articolo. In quella, la perentorietà e l'assolutezza dell'affermazione del monopolio dell'E.N.I. per la ricerca, la coltivazione ed il trasporto degli idrocarburi; in questa, l'apparente indulgenza e la relatività con la quale si concede all'E.N.I. semplicemente la « facoltà » di distribuire gas per uso industriale e riscaldamento nel territorio dei singoli Comuni, nonostante le esclusive ivi esistenti a favore delle aziende distributrici, siano esse private o municipalizzate.

Il che pone in evidenza la diversa natura degli interessi che la norma intende tutelare. Interesse pubblico è indubbiamente, almeno nell'intenzione del legislatore, il primo, quello cioè tutelato dal monopolio. Ma il secondo, che è assistito solo da una facoltà, è interesse pubblico o interesse privato? La facoltà, in altri termini, di distribuire gas in ispregio alle esclusive esistenti in loco, è accordata nell'interesse della collettività o soltanto nell'interesse commerciale dell'ENI? E' ovvio, invero, che un interesse è pubblico solo per circostanze obiettive e non semplicemente perché esercitato da un ente pubblico: nessuno si sognerà di dire, per fare un esempio banale, che lo Stato quando loca un immobile persegue un interesse pubblico.

Vorremmo che i parlamentari che hanno allo studio il problema lasciassero da parte la consueta trettezza e si soffermassero un momento a meditare su questo interrogativo. Poiché la norma, qual è nella sua schematizzazione, rischia di essere una delle più grosse « perle » della attuale legislatura.

Invero, la norma ha tutta l'aria di essere dettata per un interesse meramente privatistico dell'ENI, al quale è così consentito di distribuire metano per usi industriali e per riscaldamento se quando e dove gli fa comodo, scegliendo fior da fiore. Il che significa piantare in asso l'utente che non piace ai signori dell'ENI, perché è scomodo servirlo, o non conveniente. Quanto dire operare proprio contro quegli interessi che si pretende di tutelare. Non è data altra interpretazione. Chè se la norma fosse ispirata da un interesse collettivo si dovrebbe andare diritti al monopolio dell'ENI anche in questa materia, con le conseguenze previste dall'art. 2597 cod. civ. (a proposito, è stato letto?) che fa obbligo a chiunque esercita un'impresa in condizione di monopolio di contrattare con chiunque richieda le sue prestazioni.

Ma è davvero stupefacente che per questi « comodi » dell'ENI si annullino i diritti di esclusiva esistenti a favore delle aziende distributrici. Si giunge, sovvertendo i più elementari cardini del diritto, a sacrificare diritti acquisiti per interessi meramente privatistici, e per di più senza indennizzo, né per i privati, né per i Comuni, mentre tale indennizzo è richiesto perentoriamente dall'art. 42 della Costituzione anche nei casi in cui, e sono i soli, per motivi di interesse generale si può procedere ad esproprio. Né si inventi che questa è un'arma puntata contro il vuoto perché in definitiva non sussistono diritti di concessione che comprendano la distribuzione del metano. Già se non sussistessero diritti del genere nessuno si sarebbe mai sognato di chiedere una norma per l'annullamento di diritti inesistenti... Ma è vero esattamente il contrario: che quasi tutte le concessioni esistenti prevedono l'espletamento del servizio con qualsiasi specie di gas e, talune, le più recenti, prevedono espressamente il metano.

Non vediamo, in conclusione, come il legislatore possa sfuggire al dilemma: o si configura la distribuzione del metano per i suddetti usi quale interesse pubblico ed allora, coerentemente, deve affermarsi in modo perentorio l'esclusiva dell'E.N.I. anche in questo campo, espropriando i diritti acquisiti, ma con indennizzo; o ci si limita ad accordare all'ENI un semplice diritto facoltativo ed allora non si disconoscano i diritti acquisiti.

Se, in base alla disposizione proposta, si vuole, poi, entrare nel merito della soluzione ci si deve subito chiedere: ma perché dovrebbe essere preferito l'ENI alla azienda municipalizzata? Perché anteporre l'ENI ai distributori privati che hanno già acquisito una sicura esperienza ed una piena efficienza? Perché si dovrebbe attuare, con costi assolutamente improduttivi, una assurda du-

plicazione di canalizzazioni e di servizi?

E' anzi necessario aggiungere che la misura rischia di essere non soltanto antieconomica, ma di ostacolo al progresso. Proprio perché le convenzioni in vigore lo autorizzano, aziende municipalizzate e imprese distributrici si sono orientate verso la metarizzazione integrale delle loro forniture. Ebbene: questa trasformazione verrebbe di fatto ostacolata, dati i costi occorrenti, se le imprese dovessero contare esclusivamente sulle utenze domestiche e cioè sulla base di un consumo ristretto.

Diversamente, riachiamo di avere la soluzione peggiore. Quella che non stabilisce né diritti né obblighi. E che, a seconda dell'interesse privatistico dell'ENI lascerà questo nella facoltà di fornire o non fornire il metano: quanto dire metano « all'arbitrio di Sua Eccellenza ». Che, tanto per evitare equivoci, è il Presidente dell'ENI.

(3) LA QUESTIONE DEGLI IDROCARBURI AL SENATO

Roma, 29 (INTERPRESS) - La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha cominciato oggi, secondo l'Interpress, l'esame del disegno di legge sugli idrocarburi, già approvato dalla Camera, sul quale la Commissione Industria ha dato parere favorevole.

Il relatore, sen. Varaldo, accennando a tutti i gravi problemi affrontati dal progetto di legge, ne ha proposto l'approvazione. Il sen. Jannaccone ha detto che la relazione non gli sembrava sufficientemente sviluppata, ed ha chiesto una trattazione più completa, nella quale si desse atto di tutto quanto si è fatto in sede di studio sul problema degli idrocarburi. Il sen. Jannaccone si è detto inoltre contrario alla creazione di un altro ente parastatale nel quale lo Stato sarebbe rappresentato dai suoi funzionari. Infine ha detto di prevedere che da questo nuovo ente sorgeranno altri enti e società, onde egli, memore delle tristi vicende dell'INA, si dichiarava nettamente contrario a simile esperimento.

Il ministro Vanoni ha fatto osservare che la Camera aveva modificato il primitivo concetto del disegno di legge, mettendo a rappresentare lo Stato elementi tecnici anche estranei alla burocrazia. In quanto al pericolo della creazione di società a catena, Vanoni ha escluso, dato che l'ENI sarà una holding e le altre saranno società da esso controllate, che si possano formare società a catena, perché ognuna avrà un suo compito specifico.

Il sen. Uberti ha messo in evidenza che gli ultimi due commi dell'articolo 2, prevedendo le espropriazioni, potrebbero creare situazioni di vantaggio del Monopolio nei confronti dei Comuni, i quali si vedrebbero tolte le attuali attrezzature di gas, onde egli ha proposto un emendamento per tale articolo. Il ministro Vanoni ha fatto presente che quelle società di gas sono nate quando non c'era la più lontana idea dello sfruttamento del metano, per cui non si può restare nei termini delle vecchie convenzioni. Il sen. Bosco ha opinato che la creazione di monopoli nel campo metanifero possa danneggiare il meridione, ed ha affermato che l'ENI lavorerà a solo vantaggio del settentrione. Il ministro ha risposto che scopo della legge è di dare la possibilità di portare il metano fino nelle più lontane provincie del meridione e allo stesso prezzo del settentrione. In ogni modo, ha aggiunto, allo stato attuale le ricerche nel meridione non hanno dato che risultati trascurabili e molto scadenti.

Il sen. Ottani ha sostenuto che l'ENI dovrebbe occuparsi della sola produzione, abbandonando la parte commerciale.

Il sen. Sturzo ha pregiudizialmente detto che nel progetto manca il piano finanziario, e manca il piano tecnico dal quale dovrebbe derivare quello economico, per cui ha sostenuto che i 15 miliardi preventivati non basteranno. Vanoni ha replicato che oltre ai suddetti 15 mi-

liardi vi sono i 20 miliardi dalla legge per la massima occupazione, precisando inoltre che il disegno di legge prevede il reimpiego degli utili; onde in due anni l'ENI potrà disporre di circa 60 miliardi. Inoltre l'ENI può emettere delle obbligazioni.

Il ministro ha infine precisato che il disegno di legge vuole mettere ordine in uno stato di cose molto confuso. Lo Stato vuole riprendere il controllo delle somme date finora per le ricerche a fondo perduto, in quanto ora ci sono dei frutti che provengono appunto da tali ricerche. I senatori Lanzetta, Ruggieri e Nobili si sono detti favorevoli al progetto. Indi il ministro ha annunciato che a Ravenna è stato di recente scoperto un nuovo immenso campo di metano più potente di quello di Cortemaggiore. Tale nuova scoperta modificherà profondamente e in meglio tutto.

INTERPRESS - ANNO 1° - N. 131

ROMA, 30 OTTOBRE 1952 (Pag. 3)

L'attuale piano tecnico. Ritornando a parlare del piano economico, il ministro ha insistito su due fattori principali; valutazione del consumo, e attrezzatura e produzione tubi. Giovedì 13 novembre la Commissione riprenderà la discussione del progetto di legge.

COMMISSIONE INDUSTRIA E COMMERCIO IX MERCOLEDI 22/10/1952

PRESIDENTE LONGONI

In sede consultiva, la Commissione inizia l'esame del disegno di Legge "Istituzione dell'E.N.I" (2489) già approvato dalla Camera dei Deputati, per il parere della V Commissione (Finanza e Tesoro).

Dopo un'esposizione del Presidente estensore del parere, parlano i Senatori Guglielmone, Ziino, De Luca, Giua, Caron, Tartuffoli, Bellora, Falk e Cortani ed il sottosegretario Battista, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima riunione.

COMMISSIONE IX INDUSTRIA

PRESIDENTE = Sen. LONGONI

VICE PRESIDENTE = MORANDI

SEGRETARIO = TONE' e MOLINELLI

=====

SEN. ALBERGANTI

ASQUINI

BELLORA

BENEDETTI

BOSCO GIACINTO

BRAITENBRG

CAMMINITI

CARMAGNOLA

CARON

CARPAGNO

DE EUCA

FIORE

FLEGGIA

GHIDETTI

GINA

GUGLIELMONE

MAGLI

MARTINI

MENTASTI

MOTT

NOBILI

PECIULLO

RAIA

ROSATI

ROVEDA

SAPORI

SARTORI

FINANZA E TESORO

PRESIDENTE = BERTONE
VICE PRESIDENTE = MANCINELLI
SEGRETARIO = RUGGERI
SEGRETARIO = PALMARANA

=====

ARMATO
BRACCESI
BUFFONI
CERRUTI
DE GASPERI
FERRAGNI
FORTUNATI
FRASSATI
LICAUSI
LODATO
LUISEPI
ZIINO
ZOTTA

MARCONCINI
OTTANI
PELLEGRINI
PERINI
PONTREMOLI
REALB VITO
RESTAGNO
RICCI FEDERICO
SALVAGIANI
SANNA RANDACCIO
SERENI
TAPPUTI O TAPPURI
ZANARDI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2101**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PELLA)

Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I.)

Settata del 13 luglio 1951

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le partecipazioni dello Stato nel campo petrolifero sono numerose e vaste e comprendono tutte le fasi dell'industria degli idrocarburi, dalla estrazione alla vendita. L'elenco che segue ne dà una sommaria immagine.

1. — Azienda generale italiana petroli, A.G.I.P., società per azioni con capitale di lire 2 miliardi, di cui il 60 per cento appartiene allo Stato ed il 40 per cento è diviso, in parti uguali, fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'A.G.I.P., costituita con regio decreto 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, ha per scopo sociale lo svolgimento di ogni attività relativa all'industria e al commercio dei prodotti petroliferi. L'Azienda, parte in proprio, parte in gestione per conto dello Stato, esercita anzitutto la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi. È merito di questa Società l'aver intrapreso una sistematica esplorazione del sottosuolo nazionale, realizzando nella pianura padana brillanti successi.

Come conseguenza di un'opera di lunga lena, il 1945 registrava per l'A.G.I.P. l'inizio

di risultati importanti, con l'accertamento esplorativo del primo grande giacimento italiano di idrocarburi a Caviaga di Lodi.

Le ricerche successive si sono venute estendendo nella pianura padana ed hanno portato al riconoscimento di numerose strutture promettenti. Talune di esse sono già state perforate con risultati nettamente positivi. Tali quelle sepolte nei territori di San Giorgio Piacentino, Caviaga (Lodi), Ripalta (Crema) e Cortemaggiore (Piacenza), Cornegliano Laudense (Lodi). Altre sono attualmente in perforazione.

Dei cinque giacimenti già in produzione, quello di Cortemaggiore ha rivelato una notevole presenza di petrolio in quantità industriale e gas contenente una forte frazione di idrocarburi liquefacibili a bassa pressione. Gli altri quattro danno soltanto gas, in prevalenza metano. L'attuale produzione, che corrisponde alle quantità di gas venduto, è di 2-2,5 milioni di metri cubi al giorno. Essa rimane molto al disotto della capacità di produzione, cioè della quantità che si potrebbe erogare se il mercato fosse fin d'ora in grado di assorbirla. Questa oggi si calcola sui sei milioni di metri cubi al giorno ed è destinata

a crescere rapidamente dato l'attuale ritmo delle esplorazioni e delle perforazioni.

Una seconda vasta attività dell'A.G.I.P. consiste nel commercio dei carburanti e degli olii combustibili. L'Azienda gestisce una delle grandi reti nazionali di distribuzione degli idrocarburi liquidi, attraverso la quale viene coperto circa un quarto del consumo italiano complessivo. La rete di distribuzione è organizzata su 11 filiali, circa 100 agenzie e si avvale di un imponente complesso di depositi costieri e di depositi interni. Alla distribuzione al minuto provvedono più di 5000 distributori diffusi in tutta Italia, che si appoggiano in gran parte su chioschi e su stazioni di servizio.

L'Azienda possiede una flotta di navi cisterna, composta di 8 unità, che serve per gli approvvigionamenti di greggio. Tale flotta è in via di aumento, per la costruzione in corso di due nuove unità di 18.000 tonnellate di portata ciascuna.

L'A.G.I.P. controlla le seguenti aziende petrolifere e partecipa ad esse:

Industria raffinazione olii minerali, I.R.O.M., società per azioni, con capitale sociale di lire 2000 milioni, di cui il 51 per cento appartiene alla A.G.I.P. ed il 49 per cento alla Anglo Iranian Oil Company (A.I.O.C.).

La I.R.O.M. esercisce una propria raffineria di petrolio a Marghera della potenzialità di circa 550.000 tonnellate annue, potenzialità che entro il corrente anno sarà raddoppiata. La raffineria provvede alla fornitura dei carburanti e dei combustibili minerali per la rete di distribuzione dell'A.G.I.P., di cui si è detto sopra.

Raffineria olii minerali, società per azioni, R.O.M.S.A., con capitale di lire 200 milioni divisi fra il Demanio (50,01 per cento) e l'A.G.I.P. (49,99 per cento).

La R.O.M.S.A. possedeva una raffineria a Fiume, che è stata danneggiata e poi perduta in seguito agli eventi bellici. Essa ha ricostruito a Marghera un proprio stabilimento per la lavorazione degli olii lubrificanti e gestisce su scala nazionale una rete di distribuzione di olii per auto, per trasformatori, per uso industriale e di asfalti e bitumi.

La Società nazionale metanodotti, S.Na.M., società per azioni con lire 200 milioni di capitale, appartenenti per l'88 per cento all'A.G.I.P. e per il 12 per cento al Demanio, ha per scopo la costruzione e l'esercizio di condotte per gas naturali.

Essa utilizza attualmente una rete di circa 430 chilometri di metanodotti, con una capa-

cià complessiva di trasporto di metri cubi 5 milioni al giorno ed allaccia i cantieri di produzione con Milano, Bergamo, Novara, Piacenza, Parma e Reggio Emilia. La rete dei gasdotti si va ampliando continuamente, e per la fine del 1951 è prevista una trasportabilità di 10 milioni di metri cubi di gas al giorno, raggiungendo anche Brescia, Cremona, Como, Varese, Pavia, Torino, nell'ordine. Sono previsti ulteriori, vasti sviluppi. È inoltre da rilevare che la S.Na.M. detiene circa il 38 per cento delle azioni dell'Azienda metanodotti padani (A.M.P.), la quale gestisce una rete di condotte che fanno capo ai giacimenti del Polesine.

Società termoelettrica italiana, S.T.E.I., società per azioni, con capitale di lire 4000 milioni, alla quale partecipano in misura paritetica con l'A.G.I.P. le società Montecatini, Edison, Falck e l'Azienda elettrica municipale di Milano. La S.T.E.I. ha in avanzata costruzione una centrale elettrica alimentata a metano della potenza di 120 mila Kw.

L'A.G.I.P. partecipa anche all'A.N.I.C., di cui si dirà sotto, e a società minori, come la R.I.O.T., per la fabbricazione di olii bianchi per trasformatori, la S.P.E.M., società armatrice di navi cisterna, la R.I.F.A.E.R., per il rifornimento di aeromobili, la P.E.M.A.R., per i bunkeraggi, la Petrolibbia, ecc.

L'A.G.I.P. inoltre è proprietaria di interessenze rilevanti rimaste isolate nell'Europa orientale e nelle antiche colonie.

2. — Un altro importante complesso industriale petrolifero fa capo al Demanio, l'Azienda nazionale idrogenazione combustibili, A.N.I.C., società per azioni, con lire 7200 milioni di capitale, sorta nel 1936. Del capitale A.N.I.C. il Demanio possiede il 40,6 per cento mentre lo Stato ha anche una partecipazione indiretta attraverso l'A.G.I.P., che detiene il 3,2 per cento.

Secondo la sua carta statutaria, l'A.N.I.C. ha per oggetto l'industria dei carburanti sintetici, nonché ogni industria mineraria o chimica connessa ed in specie l'industria dell'idrogenazione dei combustibili.

Fino al 1° maggio 1950, l'A.N.I.C. ha esercitato direttamente due grandi raffinerie a Livorno e a Bari; da tale epoca, in seguito a complessi accordi con la Standard Oil di New Jersey, nei quali è intervenuto lo Stato, le raffinerie vennero apportate in una società collegata, la S.T.A.N.I.C., alla quale partecipano in misura paritetica l'A.N.I.C. stessa e la Standard. Le raffinerie della S.T.A.N.I.C. stanno attualmente ampliando i propri im-

pianti ed è previsto in breve il raggiungimento della capacità di trattare 2 milioni di tonnellate annue, conformemente ai permessi ottenuti.

Questo complesso di raffinazione sarà presto il più vasto in Italia. L'A.N.I.C., oltre al pacchetto azionario della S.T.A.N.I.C., possiede a Novara uno stabilimento industriale con annesso un importante laboratorio chimico per ricerche petrolifere.

La parte industriale viene al presente sviluppata e si prevede una produzione di lubrificanti, di olii emulsionabili, di olii bianchi, di olii per trasformatori, di detersivi, nonché la gestione di un impianto per l'ossidazione della paraffina.

Allo scopo di allargare ulteriormente la base della sua attività industriale nel campo chimico, l'A.N.I.C. ha assunto il controllo della Società chimica lombarda A. E. Bianchi & Co. di Rho, per la fabbricazione di prodotti chimici e coloranti, delle saponerie Chiozza e Turchi, Banfi e di altre imprese minori.

Una partecipazione minoritaria, particolarmente importante (col 49 per cento del capitale) è stata assunta dall'A.N.I.C. nell'Azienda colori nazionali e affini, A.G.N.A.

Altre e più vaste forme di partecipazione dell'A.N.I.C. nel campo della utilizzazione degli idrocarburi sono attualmente in fase di realizzazione.

3. — Il Demanio, come sopra è stato detto, detiene il 50,01 per cento del capitale della R.O.M.S.A. ed il 42 per cento del capitale della S.Na.M.

4. — L'elenco precedente non esaurisce però gli interessi dello Stato nel campo degli idrocarburi. Bisogna aggiungere l'Ente nazionale metano, creato con la legge 2 ottobre 1940, n. 1501.

A detto Ente la legge istitutiva attribuisce vasti compiti nel campo dell'industria dei gas naturali. In pratica, anche per effetto dello stato di guerra, l'attività dell'Ente assunse una più particolare fisionomia, mentre la ricerca, la scoperta e la coltivazione delle miniere del metano, come sopra è stato detto, vennero sviluppate e portate all'attuale importante livello dell'A.G.I.P.

Un'azione particolarmente intensa ha svolto e tuttora esercita l'Ente metano per incrementare l'autotrazione con gas naturali.

È recente una legge che deferisce all'Ente metano la disciplina dell'uso delle bombole per metano compresso, allo scopo di assicurarne la periodica revisione e il rinnovo, con evidenti fini di sicurezza.

L'Ente nazionale metano detiene il 50 per cento del capitale sociale della Azienda metanodotti padani, società per azioni, con lire 340 milioni di capitale (del quale il 38 per cento, come è stato detto, appartiene alla S.Na.M.). L'Ente controlla anche alcune piccole imprese per la ricerca, la produzione e il trasporto del gas.

Gli enti petroliferi in cui è interessato lo Stato, si è visto, sono nati in tempi diversi, con finalità suggerite di volta in volta dalle circostanze. Alcuni, come ad esempio la A.N.I.C., hanno avuto esclusivamente origine da considerazioni di interesse industriale, mentre altri, come l'A.G.I.P., sono nati da considerazioni di carattere generale o, come l'Ente nazionale metano, addirittura, da preoccupazioni del tempo di guerra.

È derivata da tutto ciò una frequente sovrapposizione di compiti, la quale diventa più grande a mano a mano che gli organismi particolari si sviluppano e creano inevitabili interferenze di azione. Dagli stessi motivi sono risultate lacune che è opportuno colmare.

Ad eliminare gli inconvenienti che facilmente si osservano, e più ancora si sveleranno quando se ne intraprenderà lo studio e la correzione, il progetto di legge espressamente prevede il coordinamento sul piano nazionale delle attività delle società e degli enti disciplinati e il loro riassetto per rami economici omogenei.

Il presente progetto di legge affida quest'opera a un nuovo organismo « Ente nazionale degli idrocarburi » (E.N.I.).

L'Ente dovrà accompagnare la funzione tecnica industriale con la manovra unitaria degli enti controllati ed associati da parte dello Stato perché, in un mercato come il nostro, povero di capitali, ciò che importa soprattutto è di evitare la polverizzazione ed ogni altra forma di poco efficiente utilizzo delle risorse finanziarie.

Un fine molto importante da raggiungere consiste nel dare impulso a nuove energie e a nuove iniziative nel campo petrolifero, così da sviluppare uno strumento moltiplicatore delle possibilità di lavoro e di reddito e, quindi, un fattore di benessere sociale. Si iscrive in questa visione l'adempimento, da parte dell'Ente, di un'attività più vasta di quella svolta dalle singole società in materia di ricerca, di estrazione e di distribuzione degli idrocarburi italiani.

La gestione ricerche dello Stato, esercitata fino ad ora dall'A.G.I.P. su una zona che copre approssimativamente un sesto della regione padana, fra l'altro ha avuto il merito di mettere in luce le vaste possibilità produttive della pianura settentrionale. Per l'esercizio minerario — un'attività che ha portato ai risultati concreti sopraccennati — lo Stato, attraverso l'A.G.I.P., dispone già di una attrezzatura tecnica vasta, efficiente e moderna, con la quale è possibile estendere rapidamente il lavoro di ricerche e di produzione su una zona territoriale più ampia di quella in cui si opera attualmente.

Si realizza il risultato quanto mai opportuno di utilizzare in pieno le maestranze specializzate, il macchinario esistente, l'esperienza fatta, estendendo il territorio da affidare al nuovo ente petrolifero, oltre i limiti prima assegnati all'A.G.I.P.

Il progetto di legge, all'articolo 2, con la tabella A ivi richiamata, fissa i limiti del territorio nel quale spetta in esclusiva all'Ente di effettuare la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e l'esercizio del trasporto in condotte.

E la prima volta, questa, in cui viene in applicazione il principio fondamentale enunciato nell'articolo 43 della nostra Carta costituzionale: « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale ».

. . .

Nel Capo I vengono indicati i compiti dell'Ente specificandone all'articolo 1 il carattere pubblicistico. Detti compiti si riassumono nel coordinare sul piano nazionale gli interessi dello Stato in materia di idrocarburi, e nel promuovere nuove iniziative per dare impulso alla produzione e all'utilizzazione degli idrocarburi stessi. In particolare è affidata all'Ente la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, con esclusiva statale in un territorio opportunamente delimitato nella tabella A e con permessi, in conformità alle leggi minerarie (articolo 2).

All'Ente è altresì affidata, con esclusiva nel territorio di cui alla tabella A, la costruzione di condotte per il trasporto di idrocarburi (articolo 2, n. 2).

Per l'adempimento dei compiti affidatigli sono devoluti (articolo 4) all'Ente i diritti mobiliari ed immobiliari dello Stato inerenti alle attività petrolifere ed indicati nella tabella B, che vanno a formare parte di un fondo di dotazione, valutato complessivamente in lire 30 miliardi (articolo 6). Oltre che dai beni citati, il fondo è costituito da 15 miliardi in denaro liquido, la cui spesa sarà inserita nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Mira ad agevolare l'attività dell'Ente l'articolo 21, con il riconoscimento della pubblica utilità delle opere da esso compiute. Gli articoli 3, 7 e 8 autorizzano l'Ente a compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali e commerciali caratteristiche degli enti economici.

Per facilitare la inserzione nel nuovo Ente dell'Ente nazionale metano, avente attualmente natura giuridica pubblica, quest'ultimo viene trasformato in società per azioni (articolo 5). Il pacchetto azionario viene attribuito all'Ente nazionale idrocarburi e alle società controllate, come sono demandate al nuovo Ente le funzioni di carattere pubblico che le vigenti disposizioni attribuiscono all'Ente nazionale metano.

Essenzialmente per semplificazione amministrativa, sono state disposte le esenzioni fiscali degli articoli 7, 8 e 24. Poiché ai sensi dell'articolo 20 gli utili vengono erogati per fini pubblici e per il 65 per cento sono devoluti allo Stato, non si è ritenuto necessario sottoporre preventivamente gli utili stessi a decurtazioni fiscali. L'articolo 24, per di più, tende a facilitare il riassetto degli enti facenti capo all'istituto, come disposto dall'articolo 3.

L'ordinamento dell'Ente, (Capo II della legge) è analogo a quello degli enti pubblici similari e i suoi organi sono elencati nell'articolo 10, mentre gli articoli seguenti stabiliscono la composizione del consiglio, della giunta esecutiva, del collegio sindacale e le modalità di formazione degli organi predetti e le rispettive attribuzioni, funzioni e durata.

Seguono norme che disciplinano il caso di gravi irregolarità amministrative (articolo 17) e la rappresentanza dell'Ente in giudizio (articolo 23).

Con l'articolo 18 si stabilisce che lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.

Il Capo III, che comprende gli articoli 19 e 20, detta le norme per la formazione del bilancio e la ripartizione degli utili.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DEGLI SCOPI
E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.).

Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi.

ART. 2.

L'Ente nazionale idrocarburi ha l'esclusiva:

1°) della ricerca e della coltivazione di giacimenti di idrocarburi nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegata alla presente legge e visitate dai Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per il tesoro;

2°) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi estratti dalle zone anzidette.

In zone diverse da quelle delimitate nella tabella citata l'Ente può ricercare e coltivare giacimenti di idrocarburi ovvero costruire ed esercitare condotte per il trasporto di idrocarburi, quando ne abbia avuto permesso e concessione.

L'Ente può altresì svolgere attività di lavorazione, trasformazione e commercio di idrocarburi in conformità delle leggi vigenti.

Esso esercita i compiti di cui ai commi precedenti a mezzo di società controllate o collegate di cui può anche promuovere la costituzione e, quando lo ritenga, mediante subconcessioni.

ART. 3.

L'Ente può assumere partecipazioni in società per azioni, alienare le attività che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative.

La vendita di partecipazioni azionarie è soggetta alla approvazione dei Ministri per

le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.

ART. 4.

All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella *B* allegata alla presente legge e vistata dai Ministri per le finanze, per l'industria e il commercio e per il tesoro.

ART. 5.

L'Ente nazionale metano è trasformato in società per azioni con la denominazione di « Azienda nazionale metano — società per azioni ».

Il fondo di dotazione è trasformato in capitale, rappresentato da azioni di proprietà dell'Ente nazionale idrocarburi, che possono essere trasferite a società da questo controlale.

I diritti e le obbligazioni dell'Ente nazionale metano sono trasferiti alla Azienda nazionale metano — società per azioni. Le funzioni di carattere pubblico demandate dalle leggi vigenti all'Ente nazionale metano sono attribuite all'Ente nazionale idrocarburi.

ART. 6.

L'Ente nazionale idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi.

Il fondo è costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'articolo 4 e da un conferimento dello Stato per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per metà nell'esercizio 1951-52 e per l'altra metà per quote uguali nei tre esercizi successivi.

ART. 7.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo, presenti e futuri a favore dell'Erario o degli Enti locali.

ART. 8.

Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché gli Enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

ART. 9.

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dai Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Il suddetto Comitato delibera anche sulle altre questioni che vengano ad esso sottoposte dal Consiglio, dalla Giunta esecutiva e dal presidente.

CAPO II.

DELL'ORDINAMENTO DELL'ENTE

ART. 10.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) il Consiglio;
- 2°) la Giunta esecutiva;
- 3°) il presidente;
- 4°) il vicepresidente;
- 5°) il Collegio sindacale.

ART. 11.

Fanno parte del consiglio:

- 1°) il presidente;
- 2°) il vicepresidente;
- 3°) il direttore generale del demanio;
- 4°) il direttore generale delle miniere;
- 5°) il direttore generale della produzione industriale;
- 6°) un funzionario della Direzione generale del tesoro;
- 7°) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- 8°) cinque esperti.

Il presidente, il vicepresidente e i consiglieri di cui al n. 8 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri e su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri di cui al n. 8 possono essere scelti anche tra gli amministratori e i dirigenti delle società controllate dall'Ente.

ART. 12.

Fanno parte della Giunta esecutiva:

1°) il presidente e il vicepresidente del Consiglio di amministrazione;

2°) il direttore generale del demanio;

3°) due consiglieri scelti fra quelli della categoria indicata nell'articolo 11, n. 8.

I componenti di cui al n. 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

ART. 13.

Fanno parte del Collegio sindacale:

1°) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

2°) un funzionario della Direzione generale delle miniere;

3°) un funzionario della Direzione generale del demanio;

4°) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1, 3 e 4.

I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci effettivi assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il presidente del Collegio sindacale o un sindaco effettivo da lui delegato assiste alle riunioni della Giunta.

ART. 14.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 15.

Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

1°) esamina il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;

2°) approva il riparto degli utili;

3°) formula le proposte di modificazione dello statuto;

4°) delibera sulla emissione di obbligazioni;

5°) nomina, quando occorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, può scegliere i componenti anche fra persone estranee all'Ente;

6°) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva.

Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria spettano alla Giunta esecutiva.

I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti e i gettoni di presenza da corrispondersi al presidente, al vicepresidente, ai membri del Consiglio, ai membri della Giunta esecutiva, nonché al presidente ed ai componenti il Collegio sindacale.

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e compie gli atti di amministrazione che la Giunta esecutiva riterrà di deferirgli.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 17.

In caso di gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario.

Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine può essere prorogato di altri sei mesi con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio.

Art. 18.

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

CAPO III.

DEL BILANCIO
E DEL CONTO ECONOMICO

Art. 19.

Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

Le plusvalenze realizzate durante l'esercizio della cessione di partecipazioni, e quelle dipendenti da variazioni in aumento del valore delle partecipazioni possedute sono accantonate nel fondo riserva, per fronteggiare perdite nel realizzo e nella valutazione di altre partecipazioni.

Il bilancio è chiuso al 30 aprile.

Entro il 30 giugno successivo esso è presentato per l'approvazione ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale.

Art. 20.

Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie;

il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;

il 65 per cento allo Stato.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente e alle società da esso controllate sono dichiarate di pubblica utilità a

tutti gli effetti della legge 25 giugno 1885, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere stesse sono decise in via amministrativa dal Ministro per l'industria e il commercio.

Su richiesta dell'Ente o delle società da esso controllate e se vi sia urgenza, il Ministro per l'industria e il commercio, può ordinare l'occupazione dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori, determinare provvisoriamente l'indennità e disporre il deposito.

Art. 22.

L'Ente non risponde per gli atti compiuti dalle società da esso controllate e dai subconcessionari.

Alle attività minerarie svolte dalle dette società si applicano soltanto gli articoli 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49, 50, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per trasporto di idrocarburi da parte delle società stesse si applicano le leggi relative a tale materia.

Le subconcessioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 sono accordate dall'Ente previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio. Esse sono sottoposte a tutte le disposizioni delle leggi sulle miniere e sugli oleodotti e gasdotti.

Art. 23.

L'Ente può affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.

Art. 24.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 3, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo fra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai con-

servatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 25.

Son abrogati l'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, e i successivi provvedimenti legislativi con i quali venne affidato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà alla liquidazione dei conti di dare ed avere relativi all'attività svolta dall'Azienda predetta in esecuzione di tale incarico.

Art. 26.

Per i permessi di ricerca e per le concessioni di coltivazione riferentisi alle zone indicate nella tabella A, allegata alla presente legge, accordati prima della data di entrata in vigore della legge medesima si osservano le disposizioni della legge per le ricerche e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Coloro i quali hanno iniziato la costruzione e l'esercizio di condotte per il trasporto di idrocarburi nelle zone indicate nella tabella A prima della data di entrata in vigore della presente legge potranno esercitare le condotte stesse, salva l'osservanza delle leggi che le riguardano.

Ai concessionari indicati nel primo comma potranno inoltre essere concesse la costruzione e l'esercizio delle condotte necessarie per il trasporto degli idrocarburi estratti nelle zone comprese nella concessione.

Art. 27.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale metano è sciolto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Da tale data i poteri del Consiglio sono esercitati dal suo presidente, il quale non oltre i tre mesi successivi convocherà l'assemblea per l'approvazione dello statuto e la nomina del Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

I fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente articolo 6 saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Alla copertura dell'onere di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 si farà fronte:

a) per lire 7 miliardi con le attività nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali;

b) per lire 500 milioni con le entrate derivanti dall'accertamento di un maggior credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la società stessa e lo Stato di cui all'articolo 5 della convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

TABELLA A.

DEFINIZIONE DEI TERRITORI IN CUI LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI È ATTRIBUITA ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(articolo 5).

1. — Linea continua corrente nel mare Adriatico parallelamente alla costa, alla distanza di chilometri 15 dalla terraferma e dalle isole lagunari, partente dal punto terminale della linea definita al n. 23 fino a 15 chilometri al largo del confine orientale della Repubblica.
2. — Linea del confine orientale della Repubblica fino a Gorizia.
3. — Da Gorizia ad Udine e Gemona lungo le strade statali n. 56 e 13.
4. — Da Gemona lungo le strade secondarie passanti per San Daniele del Friuli, Pingano al Tagliamento, Sequals, Maniago, Montereale, Collina, Aviano fino a Sacile.
5. — Da Sacile al Ponte sul Piave della strada statale n. 13.
6. — Dal Ponte sul Piave predetto a Nervesa, Montebelluna, Asolo San Zenone, Bassano sul Grappa, lungo la strada congiungente.
7. — Da Bassano del Grappa a Cittadella, Vicenza, Verona, Brescia, lungo le strade Statali n. 47-53 ed 11.
8. — Da Brescia a Bergamo lungo l'autostrada.
9. — Da Bergamo a Como lungo la strada che passa per Ponte San Pietro, Brevio, Olgiate Calco, Inverigo.
10. — Da Como a Gallarate secondo la retta congiungente le due località.
11. — Da Gallarate lungo la strada statale n. 33 fino all'incrocio con la n. 32, indi per strade secondarie a Borgomanero, Romagnano, Gattinara, Casato, Biella Mongrande, Bellengo, Ivrea.
12. — Da Ivrea a Castellamonte seguendo la strada secondaria.
13. — Linea spezzata congiungente Castellamonte-Ciriè-Rivoli.
14. — Da Rivoli lungo la strada nazionale n. 25 fino ad Avigliana.
15. — Da Avigliana a Cuneo lungo le strade secondarie passanti per Bruino, Piossasco, Pine-rolo, Cavour, Saluzzo, Castigliole, Busca.
16. — Da Cuneo a Ceva per le strade nazionali nn. 22 e 28.
17. — Da Ceva a Cascare per la nazionale n. 28-bis.
18. — Da Cascare ad Acqui lungo la strada nazionale n. 30.
19. — Da Acqui a Serravalle Scrivia lungo la strada passante per Ovada e Gavi.
20. — Da Serravalle a Voghera lungo le strade nazionali nn. 35 e 10.
21. — Linea spezzata congiungente Voghera-Rocca de' Giorgio-Pianello-Rivergaro.
22. — Linea continua corrente a 15 chilometri a sud del tratto della via Emilia da Piacenza a Sant'Arcangelo di Romagna fino all'incontro della strada Rimini-Corpelò-Ver-rucchio-Doccia.
23. — Linea della ferrovia Doccia-Rimini, prolungata idealmente nel mare in senso normale alla costa per chilometri 15.

ITALIA SETTENTRIONALE




TABELLA B.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELLO STATO
ASSEGNATE ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(ai sensi dell'articolo 3).

1. — Valore nominale complessivo delle partecipazioni azionarie del Demanio nelle Società: A.G.I.P., A.N.I.C., R.O.M.S.A., S.Na.M. e fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Metano	Milioni	4.582
2. — Obbligazioni A.N.I.C.	"	1.000
3. — Stabile sito in Via Lombardia a Roma, contraddistinto col numero civico 43, già sede del C.I.P., (Comitato Italiano Petroli) in liquidazione	"	218
4. — Valutazione dell'apporto delle ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana per conto dello Stato	"	8.000
		15.000
Totale	Milioni	15.000